

# Decreto Dirigenziale n. 86 del 12/07/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

## Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASALDUNI (BN). ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE ALENTA CON LINEA ELETTRICA AEREA. RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI AREA DEMANIALE. RICHIEDENTE: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.



### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza:
- c. che la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota protocollo n. 979/02 del 31/05/2001, indirizzata all'Agenzia del Demanio Filiale di Salerno- Sezione distaccata di Benevento- ha chiesto il rinnovo della Concessione Demaniale scaduta il 31/05/1999, relativa all'attraversamento, con linea elettrica aerea a BT, del Torrente Alenta in corrispondenza delle particelle nn. 216 e 475 del foglio n. 8 del Comune di Casalduni (BN). Art. 91/27 BN;
- d. che questo Settore, con nota di cui al protocollo regionale n. 1045422 del 07/12/2007, ha chiesto alla Società Enel Distribuzione S.p.A. di presentare una nuova istanza di Concessione corredata dalla documentazione di rito;
- e. che con nota Enel-DIS-12/08/2010-0850203, protocollo regionale n. 688702 del 18/08/2010, la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della concessione e trasmesso gli atti tecnici relativi all'attraversamento del Torrente Alenta nel Comune di Casalduni (BN);
- f. che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

#### PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 534451 del 11/07/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 534694 del 11/07/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

#### **CONSIDERATO:**

- a. che dalla documentazione tecnica prodotta dall'ENEL S.p.A. redatta dallo Studio Tecnico GEOTEC s.n.c. di Raiola Francesco & C. si evince che l'attraversamento aereo con linea elettrica del Torrente Alenta non ha subito alcuna variazione rispetto alla situazione oggetto della precedente concessione;
- b. che l'attraversamento di cui al precedente punto a. non contrasta con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 non interferendo, in alcun modo, con la sezione idrica di deflusso;
- c. che il suddetto attraversamento aereo occupa, in proiezione, aree del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto a concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- d. che la Società Enel Distribuzione S.p.A. risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2011:
- e. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- f. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

**RITENUTO** di dover formalizzare il rinnovo della concessione a favore della Società Enel Distribuzione S.p.A.;

#### VISTO:

a.	la L.	n. 2248	del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
b.	il R.D.	n. 368	del 08/05/1904;
C.	il R.D.	n. 523	del 25/07/1904;
d.	il R.D.	n. 1775	del 11/12/1933;
e.	il D.Lgs.	n. 24	del 07/01/1947;

```
f.
    la L.
                 n. 8
                           del 21/01/1949;
    la L.
                 n. 1501
                           del 21/12/1961 art. 4 comma 2;
g.
                 n. 281
    la L.
                           del 16/05/1970;
    la L.R.
                           del 26/01/1972;
i.
                 n. 1
    la L.R.
                 n. 29
                           del 14/05/1975;
İ.
    il D.P.R.
                 n. 616
                           del 24/07/1977 art. 89;
k.
    la L.R.
                 n. 47
                           del 27/10/1978;
I.
m. il D.L.
                 n. 546
                           del 02/10/1981 art. 14 comma 1;
                 n. 241
   la L.
                           del 7/8/1990;
n.
                 n. 29
    il D.Lgs.
                           del 3/02/1993;
ο.
    la L.
                 n. 537
                           del 24/12/1993;
p.
                 n. 59
                           del 15/03/1997;
   la L.
q.
    il D.M.
                  n. 258
                           del 02/03/1998 art. 7;
r.
                 n. 112
                           del 31/03/1998;
    il D.Lgs.
    il D.Lgs.
                  n. 96
                           del 30/03/1999;
t.
                 n. 3466 del 03/06/2000;
   la D.G.R.
u.
   il DPCM
                          del 12/10/2000:
٧.
w. la D.G.R.
                 n. 5154 del 20/10/2000;
х.
   il D.Lgs.
                 n. 165
                          del 30/03/2001 art. 4 c 2;
                  n. 7
                           del 30/04/2002;
   la L.R.
у.
    la L.R.
                  n. 1
                           del 27/01/2012;
Z.
                 n. 24
aa. la D.G.R.
                          del 14/02/2012.
```

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

#### **DECRETA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- Di rinnovare, a favore della Società ENEL Distribuzione S.p.A. Partita IVA n. 05779711000 (Concessionaria), con sede legale alla Via Ombrone, n. 2 00198 ROMA, la Concessione d'uso dell'area demaniale impegnata da n. 1 attraversamento, con linea elettrica aerea a BT, del Torrente Alenta in corrispondenza delle particelle nn. 216 e 475 del foglio n. 8 del Comune di Casalduni (BN). Art. 91/27–BN.
- 2. Di acconsentire il pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente atto e la data di emissione del presente provvedimento.
- 3. La Concessione, avrà la durata di **anni 6** (sei), con decorrenza dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
- 4. Il presente decreto di Concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
  - 4.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
  - 4.2. La Concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
  - 4.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
  - 4.4. La Concessionaria, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 4,54 (euro quattro/54) così articolato:
    - 4.4.1. canone annuo riferito all'anno 2012 pari ad € 4,13 (euro quattro/13);
    - 4.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € **0,41** (euro zero/41).
  - 4.5. Il canone, è determinato ai sensi dall'art. 4, co. 2 e 3 della Legge 1501 del 21/12/1961 e ss.mm. ed ii, è riferito all'anno solare ed è soggetto all'aggiornamento con cadenza annuale

sulla base dell'indice medio ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato per n. 1 attraversamento con linea elettrica aerea del Torrente Alenta in agro di Casalduni (BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1520. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento.

- 4.6. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale di € 8,26 (euro otto/26) pari a n. 2 annualità del canone base riferito all'anno 2012. Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice di tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento "Area 15 Settore 07 Deposito cauzionale per n. 1 attraversamento con linea elettrica aerea del Torrente Alenta in agro di Casalduni (BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1521. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento.
- 4.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 4.8. La Concessionaria dovrà apporre, in corrispondenza dell'attraversamento, cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 4.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 4.10. E' vietato ogni destinazione dell'area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 4.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 4.12. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 4.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 4.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 4.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 4.16. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n.523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e, pertanto, la Concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi.
- 4.17. La Concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed, in particolare, ai Regolamenti n.523/1904 e 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 4.18. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

- 4.19. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 4.20. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 4.21. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 4.22. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 4.23. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
  - 4.23.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
  - 4.23.2. la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 4.24. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 4.25. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 4.26. La Società Enel Distribuzione S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Via S. Colomba, 52/b 82100 Benevento, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 4.27. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
- 5. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

#### DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
    - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta:
    - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
    - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
  - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
    - 1.2.1. alla Società ENEL Distribuzione S.p.A. –Via S. Colomba 52/b 82100 Benevento;
    - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio Filiale Campania Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio